

UNIONE DEI COMUNI MONTANI
“ALTA VAL D’ARDA”
Provincia di Piacenza

DETERMINAZIONE N. 40
DEL 04 03 2020

**Oggetto: ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2020 –
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- in sede di redazione dei verbali delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, gli operatori di Polizia Municipale di questa Unione utilizzano, per la visura dei dati, il collegamento al sistema operativo offerto dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (CED);
- con determinazione 26 gennaio 2019, n.21, veniva disposta, da ultimo, l’adesione al contratto per l’accesso al Sistema Informativo del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, da parte delle Polizie Municipali;
- tale affidamento ha raggiunto la sua scadenza naturale in data 31 dicembre 2019;

PRESO ATTO che risulta necessario assicurare, anche per l’anno 2020, il servizio in questione;

VISTA, in proposito, la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Prot. n.1306 dell’1 gennaio 2019, recante l’indicazione del canone relativo all’anno 2020, fissato nella misura di euro 1.217,80, oltre al pagamento di ogni singola visura (euro 0,405/visura);

RICHIAMATI, in merito:

- il d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, e, in particolare:
 - l’art.32, comma 14, in materia di conclusione del contratto mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00;
 - l’art.36, comma 2, lett.a, a norma del quale per acquisti di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
 - l’art.37, comma 1, il quale prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000;
- la legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di Bilancio 2019), che, all’art.1, comma 130, innalza da € 1.000 ad € 5.000 il limite di importo oltre il quale le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad effettuare acquisti di beni e di servizi facendo ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

RITENUTO di poter, sulla scorta della normativa sopra richiamata, aderire alla proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’accesso al CED, affidando direttamente al menzionato soggetto giuridico il servizio de quo, stante:

- la modesta entità della fornitura, pari ad € 1.217,80, oltre iva come per legge, ai quali occorre aggiungere circa € 1.701,00 corrispondenti a circa 4.200 visure (Euro 0,405/visura);
- la rispondenza della prestazione svolta finora a quella richiesta dall'ente, in termini di rispetto dei tempi e dei costi pattuiti e di esecuzione a regola d'arte del servizio;
- la riscontrata effettiva assenza di alternative che induce a derogare al principio di rotazione degli affidamenti, come chiarito dalla giurisprudenza;
- il rispetto dei principi:
 1. di economicità, in ragione del prezzo praticato;
 2. di efficacia, perché l'affidamento non è assegnato esclusivamente in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze dell'Ente;

APPURATO che il servizio di accesso al CED del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in quanto gestito da un soggetto pubblico, risulta escluso dall'ambito di applicazione della disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136, come precisato dall'ANAC, nella delibera del 31 maggio 2017, n.556, laddove, al par.2.5, si legge che "è escluso dall'ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura dei costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale trasferimento di fondi è, comunque, tracciato";

VISTE le disposizioni recate dall'art.9, comma 1, lett.a), punto 2, del d.l. 1 luglio 2009, n.78, il quale introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ACCERTATO che, sulla base dei dati finanziari contenuti nelle menzionate deliberazioni sopra menzionate, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dal citato art.9, comma 1, lett.a), punto 2, del d.l. 1 luglio 2009, n.78, per quanto applicabile agli Enti Locali;

PRECISATO che:

- la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art.183, comma 9, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, e diverrà esecutivo con l'apposizione del predetto visto;
- l'ente non ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 entro il 31 dicembre 2019;
- tuttavia, il termine per l'approvazione del bilancio è stato differito al 31 marzo 2020, nella seduta dell'11 dicembre 2019, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole al differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali;
- come previsto dall'art.163 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267:
 1. l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno;
 2. nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
 - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- l'impegno oggetto del presente atto rientra tra quelli non frazionabili in dodicesimi, afferenti a servizi a carattere continuativo necessari per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;
 - l'impegno di spesa di € 1.217,80, oltre iva di legge, ai quali vanno aggiunti € 1.701,00 corrispondenti a circa 4.200 visure (Euro 0,405/visura), sarà assunto all'intervento 10310302/1 voce "Servizio accertamento infrazioni" del redigendo bilancio 2020-2022, che verrà dotato di sufficiente disponibilità;

RICHIAMATI gli artt.183, 165 commi 8 e 9, 169, 152 comma 3, 109 comma 2, 107 commi 1, 2 e 3 lettera d), 109 comma 2, e 97 comma 4 lettera d), del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, i quali stabiliscono la competenza all'adozione degli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione di impegni di spesa, da parte dei dirigenti/Responsabili/Segretario Comunale nominati Responsabili degli uffici e servizi;

VISTI:

- il decreto del Presidente dell'Unione dell'8 gennaio 2020, n.1, di conferimento delle funzioni di Segretario dell'Unione alla dott.ssa Valeria Rita Aversano;
- il decreto del Presidente dell'Unione del 22 gennaio 2020, n.6, di conferimento delle funzioni di responsabile dei servizi, ai sensi dell'art.107, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, secondo le previsioni degli artt.8 e ss. del nuovo Contratto Nazionale di Lavoro applicabile, relativamente al Servizio di Polizia Municipale, al Segretario Comunale;

DATO ATTO che il procedimento di cui al presente atto rientra tra quelli oggetto del provvedimento di organizzazione sopra richiamato (decreto del Presidente dell'Unione del 22 gennaio 2020, n.6);

ATTESTATA l'inesistenza, in relazione all'adozione del presente atto, di posizione di conflitto, anche potenziale, di cui all'art.6-bis della legge 7 agosto 1990, n.241;

DETERMINA

a. di usufruire, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, anche per l'anno 2020, del collegamento al sistema operativo offerto dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (CED) affidando direttamente al menzionato soggetto giuridico il servizio de quo, stante:

- la modesta entità della fornitura, pari ad € 1.217,80, oltre iva come per legge, ai quali occorre aggiungere circa € 1.701,00 corrispondenti a circa 4.200 visure (Euro 0,405/visura);
- la rispondenza della prestazione svolta finora a quella richiesta dall'ente, in termini di rispetto dei tempi e dei costi pattuiti e di esecuzione a regola d'arte del servizio;
- la riscontrata effettiva assenza di alternative che induce a derogare al principio di rotazione degli affidamenti, come chiarito dalla giurisprudenza;
- il rispetto dei principi:
 1. di economicità, in ragione del prezzo praticato;

2. di efficacia, perché l'affidamento non è assegnato esclusivamente in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze dell'Ente;

b. di stabilire che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00, il contratto sarà concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art.32, comma 14, del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50;

c. di dare atto che:

- la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art.183, comma 9, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, e diverrà esecutivo con l'apposizione del predetto visto;

- l'ente non ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 entro il 31 dicembre 2019;

- tuttavia, il termine per l'approvazione del bilancio è stato differito al 31 marzo 2020, nella seduta dell'11 dicembre 2019, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole al differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali;

- come previsto dall'art.163 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267:

1. l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno;

2. nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

- l'impegno oggetto del presente atto rientra tra quelli non frazionabili in dodicesimi, afferenti a servizi a carattere continuativo necessari per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

- l'impegno di spesa di € 1.217,80, oltre iva di legge, ai quali vanno aggiunti € 1.701,00 corrispondenti a circa 4.200 visure (Euro 0,405/visura), sarà assunto all'intervento 10310302/1 voce "Servizio accertamento infrazioni" del redigendo bilancio 2020-2022, che verrà dotato di sufficiente disponibilità;

- la prestazione derivante dal presente atto sarà esigibile entro il 31 dicembre 2020;

d. di specificare che si procederà alla liquidazione dell'importo contrattuale senza l'emissione di ulteriori provvedimenti, dietro trasmissione di regolari fatture e previa verifica della regolare esecuzione del servizio, nonché della regolarità contributiva e previdenziale dell'affidatario;

e. di dare atto, infine, che:

- il responsabile del procedimento è la dott.ssa Valeria Rita Aversano;

- il presente provvedimento verrà pubblicato secondo le previsioni del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33.

**Il Responsabile del Servizio
d.ssa Valeria Rita Aversano**

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000, appone il visto di regolarità contabile.

Castell'Arquato 4.3.2020

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
- Rag. Carla Cantarelli .**

.....